

Roma, 4 dicembre 2012.

Prot. n. ENEA/2012/61975/UCP

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULL'IPOTESI DI ACCORDO - RIPARTIZIONE DEL FONDO PER I BENEFICI DI NATURA ASSISTENZIALE E SOCIALE PER L'ANNO 2013

Premessa

Ai fini di quanto disposto dall'art. 40-bis del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165, così come sostituito dall'art. 55, comma 1, del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, viene redatta la presente relazione che, unitamente a quella tecnico-finanziaria, ha per oggetto l'ipotesi di accordo integrativo - *Ripartizione del fondo per i benefici di natura assistenziale e sociale per l'anno 2013*, sottoscritta in data 16.11.2012, prot. ENEA/2012/58187/UCP.

Con circolare n. 25/MEF del 19.07.2012, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'art. 40, comma 3-SEXIES del predetto D. Lgs. n. 165/2001, d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha predisposto lo *schema standard di relazione illustrativa*.

Essa è composto da due distinti moduli:

1. illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto;
2. Illustrazione dell'articolato del contratto, attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale, modalità di utilizzo delle risorse accessorie, risultati attesi, altre informazioni utili.



MODULO 1 - SCHEDA 1.1
ILLUSTRAZIONE DEGLI ASPETTI PROCEDURALI, SINTESI DEL CONTENUTO DEL CONTRATTO ED AUTODICHIARAZIONE RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE

Data di sottoscrizione	Ipotesi di accordo firmata il 16 novembre 2012
Periodo temporale di vigenza	Anno 2013
Composizione della delegazione trattante	<p><u>Parte Pubblica:</u> Commissario Straordinario Responsabile Unità Centrale Personale Responsabile Unità Statistiche e Valutazioni</p> <p><u>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione:</u> FLC-CGIL, FIR-CISL, UIL-RUA, ANPRI, USI-RDB</p> <p>Firmatarie della preintesa: FLC-CGIL, FIR-CISL, UIL-RUA, ANPRI, USI-RDB</p>
Soggetti destinatari	Personale ENEA con contratto a tempo indeterminato e determinato
Materie trattate dal contratto integrativo	Ripartizione del fondo per i benefici di natura assistenziale e sociale per l'anno 2013
Rispetto dell'iter degli adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	
Intervento dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	La presente relazione, il testo dell'ipotesi di accordo in esame e la relazione tecnico-finanziaria sono stati trasmessi al Collegio dei Revisori dei Conti dell'ENEA per il controllo ex art. 40-BIS del D. Lgs. n. 165/2001.
Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009? Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato
	È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009? Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato
	È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009? Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato
	La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato
Eventuali osservazioni	Nessuna -----



MODULO 2***ILLUSTRAZIONE DELL'ARTICOLATO DEL CONTRATTO, ATTESTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ CON I VINCOLI DERIVANTI DA NORME DI LEGGE E DI CONTRATTO NAZIONALE, MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE RISORSE ACCESSORIE, RISULTATI ATTESI, ALTRE INFORMAZIONI UTILI*****A. Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo in esame**

Il modulo illustra ogni articolo dell'ipotesi di accordo proposto alla certificazione, ai fini della verifica della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale, illustrandone in modo chiaro e verificabile i contenuti e gli eventuali elementi contestuali necessari alla comprensione del testo contrattuale.

Sebbene l'iter autorizzativo da seguire è analogo a quello relativo ai contratti aventi per oggetto la distribuzione del trattamento accessorio, si precisa che, per questa fattispecie, non trovano applicazione le norme di legge che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei citati trattamenti accessori. Infatti, la presente ipotesi di accordo regola la ripartizione delle somme che il contratto collettivo destina a benefici erogabili a seguito di particolari condizioni socio-economiche del personale ENEA e, quindi, tali destinazioni non possono essere considerati di natura retributiva.

Resta, ovviamente, la necessità di garantire la compatibilità con le disponibilità di bilancio dell'Ente e la corretta applicazione delle norme relative al contratto collettivo nazionale.

L'ipotesi di accordo in esame prevede quanto segue:

Art. 1 Viene istituito il Fondo per i benefici di natura assistenziale e sociale dell'ENEA, secondo quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro degli Enti Pubblici di Ricerca e dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo ENEA 2006-2009. Nella sezione "*Altre informazioni utili*" vengono riprodotte le parti testuali degli articoli contrattuali che regolano l'istituzione del fondo in esame.

Art. 2 Le parti concordano di utilizzare gli stessi parametri utilizzati negli anni precedenti, non essendo intervenute modifiche normative sui parametri di costituzione del Fondo in esame (voci di bilancio relativi alle spese di personale e percentuale da utilizzare).



Art. 3 Vengono fissati gli importi da destinare ai singoli benefici, dando priorità, come nel passato, alla copertura della spesa relativa alla polizza sanitaria. Eventuali variazioni della ripartizione concordata potrà avvenire, entro un limite massimo del 25%, mantenendo inalterato lo stanziamento complessivo. Gli eventuali residui saranno utilizzati nell'anno successivo.

Art. 4 Vista l'imminente scadenza della polizza sanitaria, in essere al momento del passaggio dell'ENEA nel comparto della ricerca, si concorda di attivare le modalità procedurali stabilite dall'art. 10 del CCNI ENEA 2006-2009:

" [...] L'ENEA potrà provvedere all'attuazione di tale trattamento, d'intesa con le OO.SS. maggiormente rappresentative del comparto, sia stipulando direttamente idonea polizza assicurativa, che aderendo ad analoghe iniziative già poste in essere da altri Enti."

Art. 5 Sono definiti i criteri di assegnazione dei benefici che continueranno ad essere concessi secondo le specifiche normative, già in essere con il previgente CCNL ENEA. In particolare:

- la concessione di sussidi consente di poter intervenire in situazioni di estrema necessità, determinate da gravi eventi che incidano sul bilancio familiare del dipendente e in ulteriori situazioni determinate da documentate circostanze che comportino sensibili aggravii al bilancio familiare del dipendente;
- l'attribuzione delle borse di studio avviene secondo una priorità determinata in base a principi di selettività e merito (tipicamente il profitto scolastico);
- il contributo previsto per la partecipazione dei figli dei dipendenti a soggiorni all'estero, centri estivi e colonie è previsto per una sola tipologia di accoglienza ed è proporzionalmente erogato sulla base di quanto documentato e, comunque, entro un limite massimo già prefissato.

Gli importi erogabili, qualora venisse raggiunta la somma disponibile, verranno ripartiti proporzionalmente tra gli aventi diritto.

In allegato alla presente relazione, viene riportato lo stralcio delle norme per la concessione dei benefici sociali ed assistenziali, in essere al momento della stipula dell'ipotesi di accordo sulla ripartizione del Fondo in esame (all. 1).

B. Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

Sulla base dei criteri di cui all'art. 3 le risorse vengono utilizzate nel seguente modo:

Tipologia di beneficio di natura assistenziale e sociale	Importo
Polizza Sanitaria	1.436.000
Colonie, Centri estivi e Soggiorni all'estero per i figli dei dipendenti	100.000
Borse di studio ai figli dei dipendenti	200.000
Sussidi	100.000
Totale	1.836.000

C. Effetti abrogativi impliciti

Non si determinano effetti abrogativi impliciti.

D. Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

E. Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

F. Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

G. Altre informazioni eventualmente ritenute utili

Come previsto dalla circolare n. 25/MEF del 19 luglio 2012 si riporta, in corsivo, il testo delle norme di legge e contrattuali che regolano la costituzione del fondo in esame.

Art. 59 del DPR n. 509/79 per quanto riguarda la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale per il personale degli Enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70

D.P.R. 16-10-1979 n. 509

Approvazione della disciplina del rapporto di lavoro del personale negli enti pubblici, di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, contenuta nell'ipotesi di accordo del 31 luglio 1979 ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 1, terzo comma, 5, 12, 28, sesto comma, 53 e 54 nonché agli articoli 17, primo comma, quinta linea, e 33, quinto comma, perché ritenute in contrasto con la legge 20 marzo 1975, n. 70.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1979, n. 289, S.O.

[...]

59. Benefici di natura assistenziale e sociale.

Con norme da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo gli enti potranno disciplinare, sentite le federazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale, sulla base dei principi e nei limiti di cui all'allegato n. 6, la concessione dei seguenti benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti:

- 1) sussidi;*
- 2) borse di studio;*
- 3) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale;*

[...]

Art. 24 del DPR n. 171/91 che estende la predetta normativa al personale degli Enti del Comparto Ricerca

D.P.R. 12-2-1991 n. 171

Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 9 della L. 9 maggio 1989, n. 168.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 giugno 1991, n. 132, S.O.

[...]

24. Benefici di natura assistenziale e sociale.

1. La normativa di cui all'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, e successive modificazioni e integrazioni si applica a tutti gli enti di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168, in alternativa alla normativa attuale.

[...]

Artt. 51, comma 2, del CCNL EPR 1994-1997 e 74 del CCNL EPR 1994-1997 Area D. P., che definiscono lo stanziamento annuale destinato al finanziamento dei benefici in oggetto in un importo massimo pari all'1% delle spese per il personale iscritte nel bilancio di previsione

Art. 51 - Benefici di natura assistenziale e sociale

[...]

2. I principi informativi relativi alla disciplina degli interventi, già previsti dall'art. 24 del DPR 171/1991, e la relativa misura saranno definiti in sede di contrattazione decentrata nazionale, nell'ambito dell'importo massimo dell'1% delle spese per il personale del Comparto iscritte nel bilancio di previsione.

[...]

Art. 74 - Benefici di natura assistenziale e sociale

[...]

2. I principi informativi relativi alla disciplina degli interventi, già previsti dall'art. 24 del DPR 171/1991, e la relativa misura saranno definiti in sede di contrattazione decentrata nazionale, nell'ambito dell'importo massimo dell'1% delle spese per il personale del Comparto iscritte nel bilancio di previsione.

[...]

Art. 68, comma 2, del CCNL EPR 1998-2001 1° biennio economico 1998-1999 "Norma di salvaguardia", in base al quale restano ferme le norme pattizie sopra indicate

Art. 68 - Norma di salvaguardia

[...]

Restano fermi gli artt. 74, 75 e 76 del CCNL del 05.03.1998 e gli artt. 51, 52 e 53 del CCNL del 07.10.1996.

[...]

Art. 25 del CCNL EPR 2006-2009 1° biennio economico 2006-2009, in base al quale resta in vigore la normativa contrattuale applicata nel Comparto e compatibile con le disposizioni dell'attuale CCNL EPR;

Art. 25 – Norma di rinvio

1. Resta in vigore, per quanto compatibile con le disposizioni vigenti e del presente CCNL, tutta la normativa contrattuale e legislativa fin qui applicata nel Comparto.

[...]

Art. 10 del CCNI ENEA 2006-2009 Norme di omogeneizzazione "Assicurazioni integrative";

Art. 10 - Assicurazioni integrative

1. Le Parti concordano sull'opportunità di assicurare ai dipendenti trattamenti complementari a quelli previsti nell'ambito delle assicurazioni sociali obbligatorie, mediante stipula di polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, nonché per la copertura del rischio di premorienza. Le modalità di adesione ed i criteri relativi alla ripartizione dei costi fra la quota a carico del dipendente e l'accesso ai fondi di cui all'art. 74 del CCNL EPR 1994\1997, sono definiti, con provvedimento del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia, previa contrattazione a livello nazionale con le OO.SS. firmatarie del CCNL EPR 2006 - 2009.

2. L'ENEA potrà provvedere all'attuazione di tale trattamento, d'intesa con le OO.SS. maggiormente rappresentative del comparto, sia stipulando direttamente idonea polizza assicurativa, che aderendo ad analoghe iniziative già poste in essere da altri Enti.

[...]

Art. 28, comma 3, lettera j) del CCNL EPR 2002 – 2005 in tema di contrattazione collettiva integrativa;

ART. 28 - Contrattazione integrativa collettiva

[...]

3. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle seguenti materie:

[...]

j) criteri generali per la istituzione e gestione delle attività socio-assistenziali per il personale;

[...]


Unità Centrale Personale
Responsabile
(Aut. Fabio Vecchi)

ENEA

Direzione Centrale Risorse Umane

**Norme per la concessione
dei Benefici Sociali e Assistenziali**

2009

Mc Doortell

Lu
Se
Je
De

Lu *W*

OMISSIS



BORSE DI STUDIO

ART. 1

1. Annualmente sono indetti concorsi per titoli, relativi all'anno scolastico/accademico precedente, per l'assegnazione di borse di studio ai figli dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, con un contratto di lavoro di almeno un anno, in servizio nell'anno scolastico/accademico di riferimento, nonché agli orfani dei dipendenti deceduti in costanza di rapporto di lavoro.
2. I candidati devono frequentare scuole statali, pareggiate o legalmente riconosciute, secondarie inferiori, superiori, Università statali ed equiparate, nonché Università straniere legalmente riconosciute, essere in regola con il corso degli studi, ed essere iscritti per la prima volta all'anno scolastico/accademico di riferimento.
3. Ai fini dell'assegnazione dell'importo della borsa di studio:
 - i corsi, di durata almeno biennale, per il cui accesso è richiesta la licenza di scuola secondaria inferiore sono equiparati a quanto stabilito nel successivo art. 2 comma 1 lettera a);
 - i corsi, di durata almeno biennale, per il cui accesso è richiesta la licenza di scuola secondaria superiore sono equiparati a quanto stabilito nel successivo art. 2 comma 1 lettera b);

ART. 2

1. L'importo massimo della borsa di studio è stabilito nelle seguenti misure:
 - a) € 250,00 per studenti di scuola secondaria inferiore;
 - b) € 450,00 per studenti di scuola secondaria superiore;
 - c) € 600,00 per studenti universitari.
2. Qualora l'importo complessivo delle borse di studio da erogare risulti superiore all'ammontare del budget stabilito secondo i criteri citati nel "Finanziamento della Attività", l'importo per ogni singola borsa verrà proporzionalmente ridotto.

ART. 3

1. l'Ente provvede annualmente, sulla base di quanto previsto dalla presente normativa, ad emettere il bando di concorso che deve essere portato a conoscenza di tutto il personale.

ART. 4

1. Possono partecipare all'assegnazione delle borse di studio i figli dei dipendenti di cui al precedente art. 1 in possesso dei seguenti requisiti:

Lu
Pa
Gi

Pa *Pa*



ART. 4
(segue)

- a) per la scuola secondaria inferiore:
- iscritti dal 1° al 2° anno che abbiano riportato un giudizio medio non inferiore a buono;
 - iscritti al 3° anno che abbiano conseguito il diploma di licenza media con un giudizio finale non inferiore a buono.
- b) per la scuola secondaria superiore:
- iscritti dal 1° al 4° anno che abbiano riportato una valutazione media non inferiore ai 7/10;
 - iscritti al 5° anno che abbiano conseguito il diploma di maturità con una votazione finale non inferiore ai 70/100.

Dette votazioni minime devono essere conseguite e documentate anche dagli studenti che frequentano scuole medie inferiori o superiori straniere. Le suddette medie non comprendono il voto riportato in religione e in condotta. Saranno esclusi dal concorso i candidati promossi alla classe superiore nella sessione autunnale.

2. Comunque, i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo potranno essere oggetto di revisione e aggiornamento sulla base delle riforme scolastiche poste in essere dal Ministero di competenza.

ART. 5

1. Possono partecipare all'assegnazione delle borse di studio i figli dei dipendenti iscritti ad una facoltà universitaria, dal 2° anno di corso in poi.
Sono richiesti i seguenti requisiti:

- aver superato nell'anno accademico di riferimento, con media non inferiore a 26/30, un numero di esami non inferiore al 70% di quelli previsti nell'ordine di studi stabilito dal Consiglio di Facoltà o individuale.
Per il raggiungimento della soglia del 70% vengono esaminati anche i Crediti Formativi Universitari (CFU) introdotti con la riforma di cui al decreto Ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999. Qualora il numero di esami sostenuti nell'anno di riferimento sia superiore al 70%, la media è calcolata su un numero di esami non inferiore alla predetta percentuale per i quali il candidato ha ottenuto le migliori votazioni;
- e aver superato negli anni precedenti a quello di riferimento un numero totale di esami pari a quello cumulativamente previsto dal piano di studio ufficiale per gli stessi anni antecedenti.

3. Sono esclusi dal concorso gli studenti che abbiano già conseguito altra laurea o che siano iscritti al corso di studi come ripetenti o fuori corso.

ART. 6

1. La graduatoria è compilata per ciascuno dei concorsi con riferimento al punteggio relativo al profitto scolastico, di cui agli artt. 4 e 5.
2. per la formazione delle rispettive graduatorie la valutazione del profitto è calcolata in centesimi.

Luci
Pelle
GM

OMISSIS

M *to*



D) SUSSIDI

ART. 1

1. Ai dipendenti con rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato che determinato possono essere concessi sussidi per gravi eventi che incidano significativamente sul bilancio del nucleo familiare del dipendente.
2. Per gravi eventi si intendono: D1) Decessi, D2) Stati invalidanti, D3) Calamità naturali.
3. Per nucleo familiare si intende quello costituito dal dipendente, dal coniuge, purché non legalmente separato, dal convivente more-uxorio, purché risultante da certificazione anagrafica, dai figli minorenni e maggiorenni, conviventi con il dipendente e con un reddito proprio non superiore a € 6.000,00 annui.

ART. 2

D1) DECESSI:

- a) nel caso di decesso del dipendente il sussidio, quale contributo alla famiglia, è stabilito in € 11.000,00.

La relativa erogazione agli eredi verrà effettuata direttamente dagli uffici competenti, previa presentazione della richiesta e della documentazione attestante il decesso.

Per i dipendenti dal livello economico 9, il sussidio deve intendersi quale integrazione dell'indennità di mancato preavviso corrisposta in virtù di specifica disposizione contrattuale, agli eredi del dipendente deceduto; qualora l'importo della suddetta indennità risulti inferiore all'importo del sussidio verrà corrisposta una integrazione fino alla concorrenza dell'importo massimo di € 11.000,00.

- b) nel caso di decesso di membro del nucleo familiare e dei genitori del dipendente, sempre che il dipendente dimostri di aver contribuito a dette spese, sarà corrisposto un sussidio nella misura del 50% delle spese funerarie effettivamente sostenute e documentate nella misura massima di € 1.100,00.

D2) STATI INVALIDANTI:

- a) nel caso di stato invalidante comportante l'inabilità totale permanente del dipendente che non consenta il proseguimento del rapporto di lavoro è stabilito un sussidio nella misura massima di € 11.000,00.

La relativa erogazione verrà effettuata direttamente dagli uffici competenti, previa presentazione di specifica richiesta e della documentazione rilasciata dalle Autorità sanitarie competenti per legge attestante l'inabilità totale permanente e l'impossibilità al proseguimento del rapporto di lavoro.

Luca
De

Luca



ART. 2
(segue)

- b) Nei casi di stati invalidanti comportanti inabilità permanente parziale di un dipendente, la misura del sussidio sarà determinata in base alla situazione economica del nucleo familiare, al grado di invalidità ed alle eventuali spese sostenute e documentate, in relazione all'invalidità e a condizione che il fatto che ha determinato l'invalidità si sia verificato in costanza di rapporto di lavoro presso l'Ente.

D3) CALAMITA' NATURALI

Per i primi interventi a seguito di calamità naturali, potrà essere corrisposto un sussidio nella misura del 25% delle spese sostenute e documentate. L'importo massimo concedibile non può in ogni caso, superare la misura di € 2.000,00 e non potrà essere concesso più di una volta nello stesso anno.

ART. 3

1. I sussidi sono concessi con provvedimento del Direttore Generale, previo parere della Commissione Benefici Sociali ed Assistenziali.
2. Il dipendente che intenda richiedere un sussidio dovrà inoltrare alla Direzione Centrale Risorse Umane apposita domanda adeguatamente motivata e documentata. Nel caso lo ritenga opportuno, la Direzione potrà richiedere ulteriore idonea documentazione.
3. L'erogazione del sussidio avverrà solo a seguito della presentazione della documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute. In ogni caso potrà essere presa in considerazione solo la documentazione relativa a spese sostenute in data non anteriore a 12 mesi rispetto a quella di formulazione della richiesta di sussidio.
4. Ove il dipendente non abbia ancora sostenuto la spesa oggetto della richiesta, potrà produrre adeguato preventivo della stessa. In tal caso, al momento della richiesta dovrà sottoscrivere:
 - a) l'impegno a produrre, entro 6 mesi dall'erogazione del sussidio, idonea documentazione attestante l'effettiva spesa sostenuta;
 - b) l'autorizzazione all'Ente a procedere al recupero della somma erogata con trattenuta sulla retribuzione mensile. Dette trattenute rateali saranno definite sulla base del saggio di interesse calcolato in base all'Euribor a 12 mesi, in vigore alla data di erogazione del beneficio, maggiorato di 2 punti.
5. In relazione a quanto previsto dal precedente punto 4, al momento dell'analisi della richiesta di sussidio, verrà verificata la disponibilità sul quinto dello stipendio del richiedente.
6. Nel caso in cui il dipendente abbia ottenuto il sussidio e intenda richiedere un prestito per lo stesso evento, l'importo concedibile sarà pari alla differenza fra le spese sostenute e documentate e l'importo del sussidio erogato.

Lu
Pa
Gi

Lu



ART. 3
(segue)

Nel caso in cui il dipendente abbia ottenuto un prestito e intenda richiedere un sussidio si seguirà una procedura analoga.

7. L'Ente ha la facoltà di svolgere verifiche ed accertamenti in ordine alla veridicità della documentazione presentata dagli interessati ai fini della sussistenza dei requisiti richiesti.

ART. 4

1. Potranno essere concessi sussidi per un importo non superiore a € 5.200,00 anche per gravi eventi di carattere eccezionale, non previsti dalla presente normativa, che abbiano inciso in modo significativo sul bilancio del nucleo familiare del dipendente.

I sussidi sono concessi con provvedimento motivato del Direttore Generale, previo conforme parere della Commissione Benefici Sociali e Assistenziali.

2. L'erogazione del sussidio avverrà solo a seguito della presentazione della documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute, o secondo quanto al precedente art. 3 punto 4.
In ogni caso potrà esser presa in considerazione solo la documentazione relativa a spese sostenute in data non anteriore a 12 mesi rispetto a quella di formulazione della richiesta di sussidio.
3. Ove il dipendente abbia ottenuto il sussidio e intenda richiedere un prestito per lo stesso evento, l'importo concedibile sarà pari alla differenza fra le spese sostenute e documentate e l'importo del sussidio erogato.
Nel caso in cui il dipendente abbia ottenuto un prestito e intenda richiedere un sussidio si seguirà una procedura analoga.
4. L'Ente ha la facoltà di svolgere verifiche ed accertamenti in ordine alla veridicità della documentazione presentata dagli interessati ai fini della sussistenza dei requisiti richiesti.

Lu
Al *El*
Gi

OMISSIS

Sili



G) COLONIE, CENTRI ESTIVI, SOGGIORNI DI STUDIO ALL'ESTERO

ART. 1

1. Ai figli dei dipendenti a tempo indeterminato e determinato è consentita la partecipazione alle colonie marine e montane, ai centri estivi e ai soggiorni di studio all'estero. Ai dipendenti che utilizzano tali servizi, vengono corrisposti dei contributi, nei limiti di budget assegnati, nella misura e con le modalità di seguito indicate:
 - a) per la partecipazione ai centri estivi in misura pari al 75% delle spese effettivamente sostenute e documentate, comunque nel limite massimo di € 103,00 settimanali per figlio;
 - b) per la partecipazione alle colonie marine e montane in misura pari al 75% delle spese effettivamente sostenute e documentate, comunque nel limite massimo di € 310,00 pro-capite;
 - c) per i soggiorni di studio all'estero in misura pari al 50% delle spese effettivamente sostenute e documentate, comunque nel limite massimo di € 310,00.

Nel caso in cui i contributi da erogare superino il budget annuale fissato si procederà ad erogazioni ridotte in misura proporzionata.

Le strutture prescelte dovranno assicurare:

- a) l'espletamento di servizi appositamente dedicati a colonie, centri estivi e soggiorni di studio all'estero;
- b) l'accoglimento di bambini/ragazzi di età prevista dalla presente normativa.

Nel caso di soggiorni all'estero l'organizzazione dovrà essere gestita da società italiane specializzate nello specifico settore.

ART. 2

1. Il contributo previsto potrà essere erogato, a scelta del dipendente, per una sola tipologia di accoglienza, e per ciascun figlio, da fruire anche in modo frazionato e nei limiti di seguito indicati:
 - a) per i centri estivi per un periodo massimo di 4 settimane;
 - b) per le colonie marine e montane per un periodo massimo di 15 gg.;
 - c) per i soggiorni di studio all'estero per un periodo massimo di 15 gg.

Luca
Co
GR
MG

Luca



ART. 2
(segue)

1. Qualora i genitori del ragazzo/a fossero entrambi dipendenti dell'Ente, soltanto uno potrà beneficiare del contributo per lo stesso figlio.

ART. 3

1. Sono fissati i seguenti limiti di età:
 - a) per i centri estivi: età compresa fra i 3 anni compiuti ed i 16 non compiuti;
 - b) per le colonie marine e montane: età compresa fra i 6 anni ed i 16 anni non compiuti;
 - c) per i soggiorni di studio all'estero: età compresa fra 14 e 18 anni non compiuti.


ART. 4

1. Il periodo considerato valido ai fini del rimborso, è quello intercorrente fra la chiusura e la riapertura dell'anno scolastico come da calendario scolastico nazionale emesso dal Ministero della Pubblica Istruzione.

ART. 5

1. Per poter usufruire del contributo il dipendente dovrà produrre idonea documentazione attestante la frequenza all'intero periodo di soggiorno con l'indicazione del nominativo e dell'età del partecipante nonché l'intero importo corrisposto per il soggiorno.
2. La documentazione dovrà essere inoltrata, pena la decadenza dal relativo beneficio, entro ottobre dell'anno di riferimento.
3. Le erogazioni verranno effettuate, previo controllo della regolarità della documentazione, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

*Terza
di es*



OMISSIS